XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 701

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHIRÒ, UNGARO, LA MARCA, CARÈ

Modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, concernente l'estensione della riduzione della tassa sui rifiuti a tutti i cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 7 giugno 2018

Onorevoli Colleghi! — Sono decine di migliaia i cittadini italiani residenti all'estero proprietari di immobili in Italia che devono pagare la TARI (tassa sui rifiuti) relativa alle utenze domestiche sebbene la loro casa in Italia sia disabitata e quindi non produca immondizia (eccezion fatta nei periodi in cui essi rientrano temporaneamente in Italia per un breve soggiorno).

Si tratta di un pesante balzello considerato dai nostri connazionali come una ingiusta vessazione fiscale nei confronti di chi con tanti sacrifici è riuscito a mantenere un forte legame con la terra d'origine. Come anche per l'IMU e per la TASI, questa tassa per la sua parzialità, ha acuito, anziché limitare, il senso di iniquità avvertito dagli italiani all'estero.

È noto, infatti, che le case possedute in Italia dagli italiani residenti all'estero generano un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili. In molti casi le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno, si fondano proprio su un'attenta gestione e sulla ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori.

Il possesso di una casa in Italia, invece, per gli oneri derivanti dal pagamento di IMU, TARI, TASI, nonché del canone televisivo, nonostante il breve periodo di occupazione effettiva dell'immobile, si sta tramutando in un fardello che può alimentare XVIII LEGISLATURA A.C. 701

disinteresse e distacco dal luogo d'origine. Ridurre il peso economico della TARI non rappresenterebbe un privilegio ingiustificato, ma un modesto riconoscimento del valore sociale ed economico della nostra emigrazione.

Giova ora ricordare che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (titolari cioè di pensione estera o in convenzione con l'Italia), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su queste abitazioni le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Tuttavia, e con evidente e incomprensibile disparità di trattamento, tutti gli altri cittadini italiani residenti all'estero (e cioè coloro i quali non sono pensionati o sono titolari di sola pensione italiana) hanno l'obbligo di pagare la TARI qualora i comuni ove sono dislocati gli immobili da loro posseduti non abbiano concesso le riduzioni o le esenzioni previste dalla legge attualmente in vigore (ci risulta che per ovvie ragioni economiche siano pochi i comuni che abbiano deliberato tali agevolazioni).

L'obiettivo di questa proposta di legge è quello di equiparare, in materia di applicazione della TARI, tutti i nostri connazionali residenti all'estero – ristabilendo la parità di trattamento – a prescindere dalla titolarità o meno di una prestazione previdenziale erogata dal Paese di residenza o in convenzione internazionale, estendendo quindi la riduzione di due terzi del tributo introdotta dall'articolo 9-bis del decretolegge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, anche ai non pensionati residenti all'estero proprietari di immobili in Italia non locati o dati in comodato d'uso.

L'articolo 1 della presente proposta di legge estende l'applicazione della riduzione di due terzi dell'importo della TARI su una ed una sola unità immobiliare posseduta anche dai cittadini italiani iscritti all'AIRE che non sono titolari di prestazione previdenziale del Paese di residenza o in convenzione internazionale.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria della proposta di legge. XVIII LEGISLATURA A.C. 701

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:
- « 2. L'imposta comunale TARI è applicata per ciascun anno in misura ridotta di due terzi su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ».

ART. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito programma «Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0014940*